



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di KATARINA KEMPOVÀ** (P.I./ C.F. KMPKRN74T71Z105Y)

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 7.10.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da KATARINA KEMPOVÀ (C.F. KMPKRN74T71Z105Y) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 27.11.2024, l'avv. Minervini, investito delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. A seguito delle osservazioni formulate dal creditore [REDACTED], il debitore ha modificato in senso migliorativo la proposta e il piano.

Ha presentato articolate osservazioni anche il creditore IBL.

Effettuata nuovamente la comunicazione prevista dall'art. 70 c. 1 C.C.I.I., nessun creditore ha formulato osservazioni.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di KATARINA KEMPOVÀ deve essere omologato. KATARINA KEMPOVÀ ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede di mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di €. 135.538,00 come di seguito dettagliata: €. 12.000,00 che sarà richiesta al datore di lavoro quale anticipo sul TFR, previa autorizzazione del Tribunale allo stesso datore di lavoro in quanto somma vincolata da contratto di cessione del quinto dello stipendio in favore di [REDACTED]

€. 2.744,00 che sarà ricavata dalla vendita di alcuni oggetti d'oro ereditati a seguito della morte del marito;

€. 30.000,00 che sarà ricavata dallo stipendio in 60 rate mensili;

€. 90.794,00 che sarà ricavata dalla pensione di reversibilità del marito e in parte dallo stipendio mensile per continuare a pagare regolarmente la rata del mutuo sull'abitazione fino al 31 dicembre 2037.

La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 4,28%.

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 60 mesi, con le risorse reddituali sopra indicate.

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alle varie relazioni depositate.

5. Sulle osservazioni proposte (ma non rinnovate/ribadite) da IBL, il Tribunale osserva:

5.1. Le osservazioni avrebbero dovuto essere ribadite o quantomeno confermate dopo che è stata modificata la proposta e sono stati nuovamente notiziati i creditori, con invito a presentare osservazioni.

Si ritiene, pertanto, che IBL abbia preso atto delle puntuali deduzioni del gestore della crisi e abbia inteso rinunciare alla presentazione di osservazioni.

5.2. In ogni caso, le osservazioni sarebbero infondate.

5.3. La questione della presunta violazione del contraddittorio è comunque superata, in quanto il termine per proporre le osservazioni è stato più volte prorogato (e nuovamente concesso con pec del gestore della crisi 28.11.2024).

5.4. La contestazione della convenienza della proposta è inammissibile.

Come correttamente evidenziato dal gestore della crisi, la creditrice IBL, a tacer d'altro, ha senza dubbio violato l'art. 124-bis tub, condendo due finanziamenti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, senza aver minimamente valutato il merito creditizio.

Rileva il gestore che nell'anno 2019 la ricorrente lavorava già come infermiera professionale assunta con contratto a tempo indeterminato e aveva un reddito lordo di €. 25.731,00, pari al netto di €. 20.961,20 e dunque un reddito mensile netto di €. 1.746,00.

“L'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” calcolato in base al disposto dell'art. 68 c. 3 DL 14/2019 era pari a €. 1.126,68 per cui la somma disponibile che avrebbe dovuto costituire un limite invalicabile per la concessione dei finanziamenti, era pari a €. 620,00.

Tale parametro risulta superato fin dal quarto finanziamento, di tal che i soggetti finanziatori IBL Family, IBL Banca e Compass, ai fini della concessione del finanziamento, non hanno tenuto conto del merito creditizio della ricorrente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tali soggetti, seppur richiesti dal gestore, non hanno fornito (né lo ha fatto IBL in sede di osservazioni) alcuna riprova delle valutazioni che avrebbero dovuto compiere in sede di concessione dei finanziamenti.

5.5. Quanto alle osservazioni concernenti l'imputabilità del sovraindebitamento alla colpa grave del debitore, è sufficiente richiamare le valutazioni già espresse in sede di apertura della procedura e dunque si ribadisce che il sovraindebitamento non può ritenersi dovuto a colpa grave del debitore.

Stando alla ricostruzione compiuta dal Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento della proponente non risulta essere stata determinata da colpa grave, malafede o frode. A tal fine va premesso che non risulta che la debitrice abbia condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito da una c.d. "truffa sentimentale": nel mese di Dicembre 2019, in fase di

[REDACTED]

adescata ai fini di una "truffa sentimentale": ben presto, infatti, il [REDACTED] iniziava a chiedere alla Sig.ra Kempova somme di denaro sempre maggiori, prima per l'acquisto del biglietto aereo per recarsi da lei, poi per riscattare un prematuro congedo pensionistico dall'Esercito americano al fine di trasferirsi con lei in Italia, sempre corredando le richieste con promesse di restituzione del denaro e di una vita insieme. In conseguenza alle pressanti richieste, la Sig.ra Kempova versava al truffatore digitale la somma complessiva di €. 122.300,00 a mezzo di 17 bonifici bancari. La ricorrente si rendeva conto solo nel mese di Agosto 2020 della situazione e denunciava l'accaduto alla Polizia di Stato.

[REDACTED]

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem conditionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla

certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

#### 5.6. Il piano è omologabile.

È evidentemente irrilevante la qualificazione (come in prededuzione o di rango privilegiato) degli onorari dei consulenti che hanno effettuato le stime, visto che il piano prevede la soddisfazione al 100% di tutti i privilegiati.

Tenuto conto dell'età del proponente, nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito netto mensile ritratto dal rapporto di lavoro dipendente, unitamente alle altre attività descritte, idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile a beneficio dei creditori.

Sul punto, è, infine, agli atti la dichiarazione del datore di lavoro della Kempova dell'impegno a corrispondere il richiesto anticipo del TFR che fonda l'attivo del piano stesso entro il 31.3.2025.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

6. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

7. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

**P.Q.M.**

**Omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti di **KATARINA KEMPOVÀ** (C.F.KMPKRN74T71Z105Y).

Dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del debitore per lo svincolo dell'acconto sul TFR.

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.
- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 14 gennaio 2025.

IL GIUDICE

*Dott. Gianmarco Marinai*